Arma dei Carabinieri

Soroptimist International d'Italia

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ARMA DEI CARABINIERI

E IL

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D'ITALIA

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito denominata "ARMA", nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore LUONGO, e l'Associazione SOROPTIMIST INTERNATIONAL D'ITALIA, di seguito denominata "SOROPTIMIST", nella persona della Presidente, Dott.ssa Adriana MACCHI,

VISTI la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, il Protocollo opzionale approvato il 6 ottobre 1999 e la Raccomandazione generale n. 19 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW);

VISTA la Risoluzione adottata il 25 settembre 2015 dall'Assemblea Generale dell'ONU, per l'adozione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, la quale prevede l'impegno a eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata, sia in quella pubblica, compreso il traffico di esseri umani, nonché lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo;

VISTA la Convenzione del Consiglio d'Europa (*"Convenzione di Istanbul"*) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, la quale prevede il sostegno e l'assistenza alle organizzazioni e alle autorità incaricate dell'applicazione della legge, in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica;

VISTA la Dichiarazione della IV Conferenza mondiale delle donne, adottata a Pechino il 15 settembre 1995;

VISTI i compiti istituzionali dell'Arma, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*;

VISTA la legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante "*Norme contro la violenza sessuale*";

VISTA la legge 4 aprile 2001, n. 154, recante "*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*";

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2009, n.11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n.38, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*";

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, e segnatamente l'art.5, il quale prevede l'adozione di un "*Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*";

VISTA la legge 19 luglio 2019, n. 69, recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*" (*c.d. Codice rosso*);

VISTO il decreto legislativo 10 ottobre 2022 e n. 150 recante "*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*" (*c.d. Riforma Cartabia del processo penale*);

VISTA la legge 24 novembre 2023, n. 168 recante "*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*" (*c.d. Legge Roccella*);

PREMESSO che ai sensi dell'art. 2 dello proprio Statuto, SOROPTIMIST promuove l'avanzamento della condizione femminile, l'osservanza di princìpi di elevata moralità, i diritti umani per tutti, l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace attraverso la promozione della comprensione internazionale e del buon volere. Nel proporre tra gli obiettivi quello di incoraggiare le donne a rivolgersi alle Forze dell'ordine SOROPTIMIST ha elaborato un progetto denominato "*Una stanza tutta per sé*" con lo scopo di sostenere la donna nel delicato momento della denuncia e nel percorso verso il rispetto e la dignità della sua persona, che tende a ricreare un ambiente favorevole che possa aiutare la donna all'incontro con gli investigatori evitando il più possibile il configurarsi di aspetti traumatici. Il progetto è stato ampliato con *"Una stanza tutta per sé... portatile"* – una valigetta trasportabile contenente un notebook e una telecamera ultramicro quadrangolare, integrata in cassa audio, per la registrazione audio/video delle denunce e delle escussioni laddove necessario;

CONSIDERATO che l'ARMA:

- promuove strategie di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza ai danni delle vittime vulnerabili anche con il coinvolgimento delle associazioni e degli enti del terzo settore;
- ha istituito la *Sezione Atti Persecutori* - collocata nell'ambito del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche - per svolgere attività di studio e analisi del fenomeno, elaborare valutazioni sui "*fattori di rischio*", nonché sviluppare mirati programmi di formazione;
- ha elaborato un "*Prontuario operativo*", quale documento di analisi sul fenomeno, riepilogativo delle migliori pratiche adottate dai Reparti Carabinieri nella gestione dei casi;
- ha costituito la "*Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere*", composta da ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente formati, in servizio nelle articolazioni investigative territoriali

con compiti di supporto al personale delle unità operative direttamente impiegate nelle attività di prevenzione e contrasto del fenomeno;

- collabora, quale rappresentante del Ministero della Difesa:
  - al *Tavolo Interministeriale*, istituito nel 2013, per l'elaborazione del "*Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*";
  - all'*Osservatorio Nazionale sulla violenza*, i cui lavori hanno portato alla redazione del "*Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2025-2027)*";
- opera nell'ambito dell'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD), uno strumento operativo interforze, istituito nell'ambito del dipartimento della Pubblica Sicurezza, volto ad ottimizzare l'azione delle Forze di polizia nella prevenzione e nel contrasto dei reati di matrice discriminatoria;
- ritiene parte integrante della propria azione lo sviluppo della "*cultura della legalità e della sicurezza*" attraverso interventi formativi ed educativi, finalizzati ad accrescere la sensibilità e l'attenzione verso temi e fenomeni socio-criminali che inibiscono la crescita sociale, economica e democratica del Paese;
- sostiene iniziative volte a favorire la partecipazione attiva dei cittadini al rispetto delle norme e dei regolamenti, indispensabile per garantire la civile convivenza;

CONSIDERATA la proficua collaborazione avviata a partire dal 2015 fra l'ARMA e il SOROPTIMIST con il progetto "*Una stanza tutta per sé"*, riguardante l'allestimento, all'interno delle caserme, di locali idonei all'ascolto protetto di donne che hanno subìto violenza, nonché di altre vittime vulnerabili;

CONSIDERATA la reciproca volontà di rafforzare l'azione istituzionale nel contrasto alla violenza di genere, aumentando il numero delle aule protette all'interno delle caserme dell'ARMA,

Tutto ciò premesso, l'ARMA e il SOROPTIMIST, anche dette le "Parti", convengono quanto segue.

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1
Ambito di collaborazione

1. Il presente Protocollo d'intesa disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA e il SOROPTIMIST, in attuazione del quadro normativo vigente, nonché delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa, nell'ambito del progetto "*Una stanza tutta per sé*".

Art. 2
Modalità esecutive

1. Nel quadro delle finalità di cui all'articolo precedente:
   a. le Parti si impegnano a:
      - estendere la denominazione "*Una stanza tutta per sé*" a tutti i locali che verranno allestiti presso le caserme dell'ARMA;

- individuare gli arredi e le dotazioni dei locali nel rispetto delle *Linee guida* allegate al presente documento;
- prevedere l'eventuale dotazione dei kit portatili in maniera diffusa sul territorio, anche indipendentemente dalla presenza di una stanza d'ascolto protetto;
- apporre, in prossimità dell'ingresso dello spazio dedicato, una targa del SOROPTIMIST INTERNATIONAL D'ITALIA, quale Ente patrocinante del progetto;

Articolo 3

Cooperazione didattica, formativa e divulgativa

1. Le Parti si impegnano a promuovere iniziative didattiche, formative e divulgative (convegni, conferenze e seminari) nelle materie di interesse comune, favorendo la condivisione delle esperienze e lo scambio di *best practices*.

Articolo 4

Referenti

1. Il presente Protocollo d'Intesa individua, quali referenti dell'attuazione del progetto "*Una stanza tutta per sé*":
   - per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale;
   - per il SOROPTIMIST, la Presidente del SOROPTIMIST INTERNATIONAL D'ITALIA.

Art. 5

Proprietà e uso dei marchi

1. L'ARMA e il SOROPTIMIST si impegnano reciprocamente a utilizzare il marchio e/o il logo dell'altra Parte, ovvero ad associarli ai propri, esclusivamente nei termini, alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, ciascuna Parte fornirà all'altra i relativi marchi e loghi da impiegare secondo quanto concordato.
   Le Parti riconoscono espressamente che tutti i diritti di proprietà intellettuale inerenti o connessi ai rispettivi marchi e loghi rimarranno di esclusiva titolarità della Parte proprietaria.
   In particolare – e senza che ciò costituisca limitazione del principio generale sopra espresso – l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte sui materiali o sulle iniziative dell'altra non comporta in alcun modo il trasferimento, la concessione o la costituzione di diritti o pretese sugli stessi.
   L'utilizzo reciproco dei marchi o loghi potrà avvenire unicamente in relazione alle attività realizzate in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, e ne è vietato qualsiasi uso per scopi ulteriori o differenti.
   A tal fine, ciascuna Parte si impegna a sottoporre preventivamente all'approvazione dell'altra ogni proposta o progetto che preveda l'impiego del relativo marchio o logo.

2. L'ARMA e il SOROPTIMIST:

- si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa volta alla tutela e alla difesa dei rispettivi marchi e loghi, restando comunque impregiudicata la piena autonomia e discrezionalità di ciascuna Parte nell'adozione delle misure che riterrà più opportune a tal fine;
- si impegnano a comunicare, in forma coordinata e condivisa, la collaborazione oggetto del presente Protocollo d'Intesa attraverso i propri canali di comunicazione istituzionali.

3. Tutte le attività di comunicazione, nonché tutti gli applicativi di comunicazione dovranno essere preventivamente concordati per iscritto tra le Parti.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni alla normativa vigente.

Articolo 7

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo, siglato con firma digitale, ha durata di cinque (5) anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, e può essere integrato e modificato di comune accordo, anche prima della scadenza, per tener conto di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.

Roma,

IL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI (*Gen. C.A. Salvatore Luongo*)	LA PRESIDENTE DEL SOROPTIMIST INTERNATIONAL D'ITALIA (*Dott.ssa Adriana Macchi*)